



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 17/03/2022 n. 9

OGGETTO:
**MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE EX ART. 1 COMMI DA 816 A 836 DELLA LEGGE
160/2019.**

L'anno Duemilaventidue il giorno Diciassette del mese di Marzo alle ore 17:00, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta PUBBLICA, i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	TOMBOLINI GIANLUIGI	SINDACO	Si
2	PAOLUCCI MARIO	CONSIGLIERE	Si
3	CALDUCCI GABRIELE	CONSIGLIERE	Si
4	IPPOLITI ROSSANA	CONSIGLIERE	Si
5	BILO' DAVIDE	CONSIGLIERE	Si
6	BRACONI ROMINA	CONSIGLIERE	Si
7	CARLETTI GLORIA	CONSIGLIERE	Si
8	SAMPAOLESI SABRINA	CONSIGLIERE	Si
9	SPINSANTE LUCA	CONSIGLIERE	No
10	SELVA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Si
11	GRACIOTTI LAURA	CONSIGLIERE	Si
12	MARCELLI MAURO	CONSIGLIERE	Si
13	CARUSO PRISCILLA	CONSIGLIERE	No
Presenti N. 11		Assenti N. 2	

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lett. a, del D. Lgs 267/2000) il VICE SEGRETARIO COMUNALE TASSOTTI STEFANIA.

Assume la Presidenza il Signor TOMBOLINI GIANLUIGI

Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
BILO' DAVIDE, PAOLUCCI MARIO e SELVA ALESSANDRO



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Il Sindaco dopo una breve introduzione cede la parola all'assessore Calducci che illustra il presente punto all'ordine del giorno.

Il tutto come riportato integralmente nel verbale della seduta al quale si fa riferimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25/02/2021;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del Dlgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del Dlgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

VISTO l'articolo 40, comma 3ter, del D.L. n. 77/2021 il quale ha apportato modifiche alle disposizioni relative all'applicazione del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 della Legge 160/2019 inserendo l'art. 831-bis, in base al quale viene stabilita una specifica tariffa da applicare agli impianti installati dagli operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica;

RITENUTO pertanto opportuno apportare al Regolamento Comunale alcune precisazioni, eliminazioni di refusi, correzioni ed integrazioni con l'obiettivo di conformare le disposizioni in esso contenute a quelle stabilite dall'impianto normativo vigente, nonché di rendere l'applicazione del canone in questione più confacente alla realtà economica e sociale presente in questo comune;

VISTE le conseguenti variazioni da apportare al vigente Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25/02/202, con la modifica agli articoli, 1 comma 7, 20 commi 3 e 6, 33 comma 2, 35 commi 1 e 4, 36 comma 2 lettera k) e 5, e 42 comma 1;

VISTI gli articoli sotto riportati come di seguito modificati, dove sono cancellate le parti da eliminare e scritte in grassetto le parti da aggiungere:

ART. 1 - Oggetto del regolamento

COMMA 7 (soppresso)

~~L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui~~



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

~~all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.~~
(soppresso).

ART. 20 – Termini per il versamento del canone

COMMA 3

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone **per le occupazioni** va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, **mentre il versamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari entro il 30 giugno di ogni anno.**

COMMA 6

Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.000,00, è consentito il versamento in rate di pari importo scadenti il 30/04, il 31/07 e il 31/10-**per le occupazioni; ed il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 novembre per la diffusione di messaggi pubblicitari.**

ART. 33 – Determinazione del canone per l'occupazioni e passi carrabili

COMMA 2

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. **La superficie eventualmente eccedente i nove metri quadrati è calcolata in ragione del 10%.**

ART. 35 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità (modificato)

COMMA 1

~~Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria stabilita dalla deliberazione di Giunta del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria pari a 1,50 euro in caso di popolazione fino a 20.000 abitanti ovvero 1 euro in caso di abitanti superiori.~~

COMMA 4

~~Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri~~



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

~~utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.~~ **Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

ART. 36 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

COMMA 2 lettera k) (soppressa)

~~Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio entro il centro abitato è ammessa l'installazione di n. insegna / di mezzi pubblicitari per una superficie massima di mq (soppressa)~~

COMMA 5 (aggiunto)

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alle disposizioni tempo per tempo vigenti contenute nel Piano comunale generale degli impianti pubblicitari.

ART. 42- Impianti di proprietà del Comune Superfici

COMMA 1

~~La superficie minima complessiva è di circa 90 metri quadrati per ogni 1.000 abitanti. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato C) al presente regolamento.~~

RITENUTO di dover apportare le modifiche sopra specificate al Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle stesse dal 1° gennaio 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

ESAMINATO il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria modificato ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (*Allegato A*)

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- il Decreto del Ministero degli Interni del 24/12/2021 (*G.U. N. 309 del 30-12-2021*) che ha differito al 31/03/2022 l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;

- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022, con il quale è stato prorogato a 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Dott. Alessandro Marconi, Responsabile Ufficio Tributi, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal P. Az.le Alfio Camillucci, Responsabile Ufficio Ragioneria, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Collegio dei Revisori, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione resa mediante alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti e riportante il seguente esito:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Consiglieri presenti | n. 11 |
| - Consiglieri votanti | n. 11 |
| - voti favorevoli | n. 5 |
| - voti contrari | n. / |
| - Astenuti | n. 3 (Selva – Graciotti - Marcelli) |



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25/02/2021, limitatamente ai seguenti articoli come in premessa riportati: art. 1 comma 7, art. 20 commi 3 e 6, art. 33 comma 2, art. 35 commi 1 e 4, art. 36 comma 2 lettera k) e 5, ed art. 42 comma 1;
3. di dare atto che il regolamento nel suo testo integrale con le modifiche apportate è allegato al presente atto (*Allegato A*) quale parte integrante e sostanziale;

Infine, stante l'urgenza a provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE con la seguente votazione resa in forma palese mediante alzata di mano dai 11 consiglieri presenti e votanti e riportante il seguente esito:

- Consiglieri presenti	n. 11
- Consiglieri votanti	n. 11
- voti favorevoli	n. 5
- voti contrari	n. /
- Astenuti	n. 3 (Selva – Graciotti - Marcelli)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. IV del Tuel 18/08/2000, n. 267.



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
TASSOTTI STEFANIA

IL PRESIDENTE
TOMBOLINI GIANLUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;

attesta

che la presente deliberazione:

(x) Sara' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, della L.18.6.2009 n.69) per quindici giorni consecutivi dal 30/03/2022 al giorno 14/04/2022

Numana li 30/03/2022

Il Responsabile del Servizio
Tassotti Stefania
